



EBA BS 2011 209 definitivo

6 gennaio 2012

**Orientamenti EBA
sui Metodi Avanzati (AMA)
Estensioni e modifiche
(GL 45)**

Londra, 6 gennaio 2012

Orientamenti ABE sui Metodi Avanzati (AMA) Estensioni e modifiche (GL 45)

Oggetto degli orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (*regolamento dell'ABE*). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento dell'ABE, le autorità competenti e gli operatori del mercato finanziario devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

2. Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli operatori del mercato finanziario si conformino agli orientamenti loro rivolti, salvo contrario avviso. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano ad esse mediante il loro eventuale inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza (ad es. modificando il proprio quadro giuridico o le proprie norme di vigilanza e/o le procedure di orientamento o vigilanza), anche quando particolari orientamenti si rivolgono in primo luogo agli enti creditizi e alle imprese di investimento (di seguito "enti")..

Obblighi di notifica

3. Le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE entro il 6 marzo 2012 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione, in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione V del presente documento all'indirizzo compliance@eba.europa.eu. Le notifiche devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Non saranno ritenute valide altre modalità di comunicazione delle notifiche, quali, ad esempio, l'invio a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato o l'invio di un messaggio di posta elettronica che non contiene il modulo richiesto,.

<p>4. Le notifiche delle autorità competenti di cui al precedente paragrafo sono pubblicate sul sito Internet dell'ABE ai sensi dell'articolo 16 del regolamento dell'ABE. Nel testo degli orientamenti vengono fornite note esplicative su</p>

specifici aspetti, che offrono esempi oppure illustrano le motivazioni alla base di una disposizione. Laddove presenti, le note esplicative appaiono in una casella di testo incorniciata.

Indice

Titolo I - Oggetto e ambito di applicazione.....	4
Oggetto	4
Ambito e livello di applicazione	4
Titolo II- Requisiti per le estensioni e le modifiche nel metodo	
AMA.....	4
L'“AMA Change Policy”	4
Categorie di modifiche nel metodo AMA per grado di rilevanza	5
Trasmissione dell' “AMA Change Policy”	5
Procedure di vigilanza per le estensioni e le modifiche significative	6
Procedure di Vigilanza per le modifiche maggiori	7
Procedure di vigilanza per le modifiche minori	7
Titolo III- Disposizioni finali e di attuazione	7
Disposizioni transitorie.....	7
Data di applicazione	8
Allegato 1 - Criteri per la classificazione delle estensioni e delle	
modifiche “significative”, “maggiori” e “minori”	9
A) Estensioni nel metodo AMA	9
B) Modifiche significative nel metodo AMA	9
C) Modifiche maggiori nel metodo AMA	10
D) Modifiche di minori nel metodo AMA.....	10

Titolo I - Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto

I presenti orientamenti armonizzano le procedure per le prassi interne degli enti e per il trattamento prudenziale delle estensioni e delle modifiche nel Metodo Avanzato ("AMA") utilizzato per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo.

Articolo 2

Ambito e livello di applicazione

I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti e agli enti che utilizzano un metodo AMA ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo e, se il metodo AMA è utilizzato su base unificata, all'ente creditizio casa madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

Titolo II- Requisiti per le estensioni e le modifiche nel metodo AMA

Articolo 3

L'“AMA Change Policy”

1. Policy interne per le estensioni e le modifiche nel metodo AMA (“AMA Change Policy”), che includono le procedure e i livelli di responsabilità per l'approvazione interna delle estensioni e delle modifiche del metodo AMA, devono essere approvate da dirigenti di livello di gerarchia opportuno, e devono essere poste in essere dall'ente in considerazione delle proprie caratteristiche organizzative e delle specificità del metodo AMA.
2. Nell'ambito dell'“AMA Change Policy”, l'ente deve documentare i principi e procedure utilizzate per la classificazione e l'elaborazione del piano di estensione e delle modifiche progressive nel metodo AMA. Ciò include criteri appropriati per la classificazione di tali modifiche e i processi interni e i livelli di responsabilità per l'attuazione e la documentazione delle estensioni e delle modifiche nel metodo AMA.
3. Le previste estensioni e modifiche nel metodo AMA devono essere classificate nelle quattro categorie descritte nell'articolo 4. I criteri di base per la classificazione delle estensioni progressive e delle modifiche nel metodo AMA sono contenuti nell'allegato ai presenti orientamenti. Tuttavia, gli enti sono tenuti a includere nella loro “AMA Change Policy” solo i criteri applicabili al proprio specifico metodo AMA, e a sviluppare ulteriori criteri rispetto a quelli descritti nell'allegato in considerazione delle caratteristiche del proprio metodo AMA.

4. L'AMA Change Policy" deve inoltre prevedere una revisione indipendente, interna o esterna, delle previste estensioni o modifiche significative.
5. L'ente deve riesaminare e modificare l'AMA Change Policy" affinché rifletta opportunamente le modifiche intervenute nell'ambito della propria struttura di governance o del metodo AMA.
6. L'AMA Change Policy" e la sua applicazione sono soggette a una revisione indipendente periodica.

Articolo 4

Categorie di modifiche nel metodo AMA per grado di rilevanza

1. L'AMA Change Policy" deve utilizzare le seguenti categorie di estensioni e modifiche:
 - a. estensioni;
 - b. modifiche significative;
 - c. modifiche maggiori;
 - d. modifiche minori.
2. La classificazione di qualsiasi modifica prevista non può essere considerata separatamente, ma deve essere invece valutata in relazione ad altre modifiche che sono state apportate in precedenza, che sono destinate a entrare in vigore nello stesso momento, oppure che sono già programmate per il futuro.
3. Le categorie e, nella misura in cui ciò sia applicabile a ogni ente, i criteri di classificazione dei diversi tipi di modifiche sopra descritti devono essere integrati nell'AMA Change Policy" interna. L'ente è tenuto a includere ulteriori dettagli nell'AMA Change Policy" coerentemente con le caratteristiche della propria struttura di governance e del metodo AMA.
4. Nei casi in cui la classificazione di una modifica in base all'impatto patrimoniale risulti diversa dalla classificazione della stessa modifica in base a criteri qualitativi gli enti devono classificare la relativa modifica nella categoria di maggiore rilevanza.
5. Indipendentemente dai criteri previsti nell'AMA Change Policy" di un ente per la classificazione di eventuali modifiche, le autorità competenti si riservano il diritto di riclassificare la rilevanza di una modifica prevista nell'AMA e di applicare le procedure di vigilanza corrispondenti stabilite nei presenti orientamenti.

Articolo 5

Trasmissione dell'AMA Change Policy"

1. L'ente o, se l'AMA è utilizzato su base unificata, l'ente creditizio impresa madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, devono sottoporre alle autorità competenti la propria "AMA Change Policy" e ogni successiva modifica.

2. Anche gli enti che intendono adottare un metodo AMA devono sottoporre alle autorità competenti la propria "AMA Change Policy" unitamente alla documentazione richiesta.

Articolo 6

Procedure di vigilanza per le estensioni e le modifiche significative

1. L'attuazione di estensioni e di modifiche significative nel metodo AMA, definita secondo i criteri contenuti nei capitoli A e B dell'allegato, è soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità competenti. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione si applica la procedura descritta nelle previsioni degli Orientamenti del CEBS in materia di convalida (CEBS Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches).

Nota esplicativa:

Gli orientamenti del CEBS sulla convalida dei modelli (pubblicati il 4 aprile 2006) sono pubblicati sul sito internet dell'ABE nella cartella "Publications". Per la valutazione delle modifiche nei modelli, risultano particolarmente rilevanti le parti degli "Orientamenti in materia di convalida dei modelli" che riguardano le procedure di cooperazione home-host, i processi di autorizzazione e post-autorizzazione (Sezione 2).

2. Un ente che intenda procedere all'estensione o a modifiche significative nel metodo AMA deve presentare preventiva istanza presso l'autorità competente, anticipatamente rispetto alla prevista attuazione. Esso deve inoltre fornire la documentazione necessaria per valutare che l'estensione o le modifiche nel metodo AMA siano conformi ai requisiti normativi. Tale documentazione deve contenere almeno:
 - a. la descrizione del piano di estensione o della modifica significativa;
 - b. le relative motivazioni, gli obiettivi e gli effetti attesi sul requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo AMA e
 - c. la relazione del processo di convalida indipendente del piano di estensione o della modifica significativa prevista.
3. A seguito del ricevimento dell'istanza di autorizzazione completa di tutta la documentazione, l'autorità competente deve valutare il piano di estensione o la prevista modifica significativa, avviare il relativo processo di riconoscimento e, successivamente, decidere se concedere o meno all'ente l'autorizzazione al piano di estensione e/o alla modifica significativa nel metodo AMA.
4. L'autorizzazione di un piano di estensione o di una modifica significativa comunicata all'ente può essere condizionata all'adozione di misure aggiuntive (ad esempio, l'utilizzo in parallelo del vecchio e del nuovo metodo AMA), o può essere accompagnata da raccomandazioni per il miglioramento delle parti del metodo AMA interessate dal piano di estensione e/o dalle modifiche. Le autorità competenti sono tenute a motivare le ragioni di tali misure aggiuntive e/o raccomandazioni.

Articolo 7

Procedure di Vigilanza per le modifiche maggiori

1. Un ente è tenuto a dare preventiva comunicazione di una modifica maggiore (secondo il capitolo C dell'allegato) nel proprio metodo AMA all'autorità competente, anticipatamente rispetto alla prevista attuazione. La comunicazione deve essere corredata dalla necessaria documentazione, che include la descrizione della modifica, le motivazioni, gli obiettivi e gli effetti sul requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo AMA.
2. L'autorità competente deve valutare la modifica nel metodo AMA e informare l'ente nel caso in cui vi siano impedimenti normativi alla modifica. Ciò può implicare la necessità di raccomandare o imporre misure correttive, di suggerimenti per l'eventuale miglioramento delle parti nuove/modificate, o di altre richieste specifiche (ad esempio l'utilizzo in parallelo del vecchio e del nuovo metodo AMA) e le motivazioni sottostanti.
3. L'ente deve applicare la modifica a fini regolamentari esclusivamente dopo aver ricevuto parere positivo dalle autorità competenti.
4. Se l'autorità competente riclassifica la modifica come estensione o come modifica significativa, ne deve dare comunicazione all'ente. Si deve quindi procedere a una formale istanza di autorizzazione separata e deve essere avviato un processo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 8

Procedure di vigilanza per le modifiche minori

1. Le modifiche minori all'AMA devono parimenti essere incluse nell'"AMA Change Policy" e devono essere opportunamente documentate.
2. L'autorità competente deve richiedere a un ente che adotta un metodo AMA di comunicare le modifiche minori almeno su base annuale. Tali modifiche possono essere riesaminate nell'ambito di altri processi di verifica del metodo AMA, non specificamente finalizzati alla verifica di tali modifiche.

Titolo III- Disposizioni finali e di attuazione

Articolo 9

Disposizioni transitorie

Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione all'utilizzo di metodi AMA entro il 31 dicembre 2011 o gli enti che presentano istanza di autorizzazione ad utilizzare i metodi AMA entro il 30 giugno 2012 sono tenuti a sottoporre la

propria "AMA Change Policy" alla rispettiva autorità competente entro il 30 giugno 2012.

Articolo 10

Data di applicazione

Le autorità competenti dell'UE devono applicare i presenti orientamenti integrandoli nelle rispettive prassi di vigilanza entro il 6 marzo 2012. Dopo tale data, le autorità competenti devono garantire che gli enti siano effettivamente conformi agli orientamenti. Nell'ambito delle proprie norme nazionali, le autorità competenti devono indicare in che modo gli enti devono comunicare alle autorità competenti il piano di estensione e le modifiche al metodo AMA e in che modo le autorità competenti trasmettono la loro risposta all'ente.

Allegato 1 - Criteri per la classificazione delle estensioni e delle modifiche "significative", "maggiori" e "minori"

Il presente allegato fornisce un elenco non esaustivo dei casi classificati come estensioni e modifiche significative, maggiori e minori. Tale elenco funge da guida per classificare le modifiche in base alla loro rilevanza.

A) Estensioni nel metodo AMA

1. Sono estensioni al *sistema di misurazione*:
 - a. la prima riduzione del requisito patrimoniale sui rischi operativi per detrazione delle perdite attese;
 - b. la prima introduzione di tecniche di mitigazione del rischio operativo (per esempio coperture assicurative o altri meccanismi di trasferimento del rischio);
 - c. la prima introduzione di benefici da diversificazione, e
 - d. la prima introduzione di un meccanismo di allocazione a livello di gruppo.
2. I seguenti tipi di estensioni o modifiche all'ambito di applicazione del metodo AMA devono essere considerati estensioni nel metodo AMA solo se hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente:

Nota esplicativa:

Nel determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, gli enti devono tenere in considerazione le fusioni, le acquisizioni e i cambiamenti nella struttura aziendale interna. Ciò può incidere anche sull'ambito di applicazione del metodo AMA. Se tali estensioni o modifiche non hanno un impatto significativo sul profilo di rischio, gli enti possono effettuare tali modifiche senza preventivo processo di autorizzazione e includerle nella categoria di modifiche maggiori e/o minori.

- a. l'estensione a segmenti di operatività dell'ente che non sono ancora coperti da autorizzazione, qualora tale estensione non sia prevista nel piano di estensione presentato unitamente all'istanza di autorizzazione per l'utilizzo del metodo AMA, e
- b. la variazione dell'uso combinato in relazione a singoli segmenti di operatività, unità giuridiche o linee di business, qualora tale variazione non sia contenuta nel piano di estensione presentato unitamente all'istanza di autorizzazione per l'utilizzo dell'AMA.

B) Modifiche significative nel metodo AMA

Sono modifiche significative nel metodo AMA:

- a. le modifiche rilevanti nella struttura e nelle caratteristiche del data set di calcolo (ad esempio, il primo utilizzo di nuove fonti di dati esterne, la sostituzione di fonti di dati esterne);
- b. le modifiche rilevanti nel sistema di misurazione dovute a modifiche nella logica o nei metodi (ad esempio, il passaggio da

approcci basati essenzialmente sui dati ad approcci fondati sulle analisi di scenario o viceversa, le modifiche ai criteri per l'utilizzo o la ponderazione delle quattro componenti, le modifiche alle ipotesi sulle distribuzioni o alle procedure di stima dei parametri), o dovute a modifiche rilevanti nella struttura del gruppo (ad esempio, la cessione di linee di business significative, incluse le filiazioni);

- c. le modifiche nelle logiche e nei drivers del meccanismo di allocazione, e
- d. le modifiche rilevanti nella struttura organizzativa e operativa della funzione di controllo dei rischi operativi, soprattutto nel caso in cui ne limitino l'indipendenza (ad esempio, le misure che generano conflitti d'interesse o limitano la disponibilità di risorse).

C) Modifiche maggiori nel metodo AMA

Sono modifiche maggiori nel metodo AMA:

- a. le modifiche alle procedure interne dell'ente per la raccolta di dati interni di perdita operativa, lo svolgimento di analisi di scenario e la determinazione dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli interni;
- b. le modifiche nel sistema di misurazione dovute alla modifica della logica o dei metodi, o dovute ai cambiamenti nella struttura del gruppo (ad esempio modifiche della data di riferimento e/o del periodo di osservazione per la creazione del data set di calcolo, modifiche nei criteri/tecniche per stabilire la soglia *de minimis* e/o la soglia di coda, modifiche nella granularità del modello, modifiche ai criteri/alle tecniche per la determinazione delle perdite attese, di tecniche di mitigazione e benefici di diversificazione precedentemente approvati);

Nota esplicativa:

La soglia *de minimis* nei modelli rappresenta il livello minimo delle perdite oltre il quale il modello si applica ai dati; la soglia di coda rappresenta il livello delle perdite che distingue i settori del corpo da quelli della coda, generalmente misurati con metodi diversi.

- c. il cambiamento rilevante dei sistemi informatici per il metodo AMA, la gestione dei dati o le procedure di reporting;
- d. le modifiche alla logica dell'istituto e ai metodi utilizzati per la convalida e la revisione interne del metodo AMA, e
- e. le modifiche che determinano una rilevante variazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo. La variazione deve essere calcolata confrontando il requisito patrimoniale derivante dall'applicazione del modello AMA corrente e quello derivante dal proposto modello che integra le modifiche. Se l'AMA è applicato su base unificata, la variazione deve essere calcolata solo a livello consolidato. Le autorità competenti possono fissare una soglia per definire ciò che costituisce una variazione rilevante.

D) Modifiche di minori nel metodo AMA

Devono essere considerate come modifiche minori nel metodo AMA, conformemente a quanto disposto nel punto 4.3 dei presenti orientamenti, tutte le modifiche che non soddisfano i criteri definiti nell'AMA Change Policy degli enti in relazione a una delle categorie precedenti (A-C), e che non rientrano in nessuna di queste categorie anche quando sono considerate in connessione con altre modifiche.